

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore PACE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 GENNAIO 1966

Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della Corte di appello dell'Aquila

ONOREVOLI SENATORI. — La Corte di appello degli Abruzzi, con sede nell'Aquila, estende la sua giurisdizione sul territorio compreso nelle circoscrizioni di 8 Tribunali: L'Aquila, Avezzano, Chieti, Lanciano, Pescara, Sulmona, Teramo, Vasto, ossia sull'intero territorio della regione abruzzese, vasto chilometri quadrati 10.794, con una popolazione complessiva di 1.206.266 (censimento 1961).

È stato sempre vivamente sentito e lamentato il disagio delle popolazioni del medio e basso Sangro e del Trigno per accedere alla sede della Corte di appello, distante per le vie stradali più brevi dai 150 ai 230 chilometri.

È risaputa esigenza per la più proficua amministrazione della giustizia che essa espleti il suo ministero quanto più possibile da presso ai luoghi dove i conflitti sono divampati, nel concorso di peculiari condizioni ambientali, di tradizionali orientamenti ed atteggiamenti psicologici, ed è anche risaputa esigenza che le pronunzie giu-

diziali abbiano a seguire, con sollecita speditezza, quanto più possibile vicino a questi luoghi, sicchè più valide siano ad esplicare la loro efficacia ammonitrice ed educativa.

Se tutto questo certissimamente vale in maggior misura per i giudizi di primo grado, è certamente valido anche per i giudizi e le pronunzie di appello, specie quando, nel loro corso, siano disposti mezzi istruttori in sede civile o rinnovazioni di dibattimento in sede penale che fanno rivivere anche in seconda istanza, attraverso la prova, i fatti in contestazione, e quindi si appalesa la opportunità del più vivo e diretto contatto con i luoghi del loro accadimento.

Il dispendio per l'accesso all'attuale sede della Corte, sia per la lontananza, sia per la non sempre rispondente rete di comunicazioni, sia per il tempo richiesto, grava sulle popolazioni interessate, e, nei casi di istruttorie disposte in secondo grado con convocazione di parti o di testimoni, notevole è l'aggravio delle indennità a carico

dell'Amministrazione giudiziaria ed eventualmente delle trasferite a magistrati e funzionari di cancelleria.

È per questo che raccomando alla vostra considerazione il presente disegno di legge, che propone la istituzione di una Sezione distaccata con sede in Pescara.

L'Aquila, nel prestigio della eminente tradizione della sua Corte che le ha sempre conferito emblema di primato per virtù dei giudici di ieri e di oggi dal lontano 1862 che vide insediato a primo presidente Giuseppe Miraglia ed a procuratore generale Giuseppe Mirabelli; nella valentia del suo Foro che continua la scia illustre dei Gentile e dei Manna, dei Camerini e dei Lopardi, degli Speranza e dei Marinucci, dei Vacca e dei Colagrande, resta la sede della Corte di appello degli Abruzzi, con giurisdizione sui Tribunali dell'Aquila, di Avezzano, di Teramo, di Sulmona, con competenza territoriale su 156 Comuni.

Pescara è la grande realtà della terra degli Abruzzi, che non per privilegio di favori ma solo per prorompente propria vitalità conquista un incontrastabile primato industriale, commerciale e demografico, sicchè è un polo di attrazione immigratoria e di insediamenti imprenditoriali, un centro di gravitazione economica.

Questa sua espansione la porta a saldarsi sempre più con la vicina nobilissima città di Chieti, fervida di fermenti nuovi ed impulsi vitali, con la quale, nella piana del Pescara, va consolidando il suo nodo di congiunzione: prospettiva e garanzia degli ulteriori sviluppi della vasta zona.

Alla Sezione distaccata della Corte, che in Pescara trova la sua sede naturale, sarà riservata la competenza dei Tribunali di Pescara, Chieti, Lanciano e Vasto, portando la sua giurisdizione su 150 Comuni, tra il Pescara ed il Trigno.

Per tale auspicata istituzione, non si andrà incontro ad oneri di spese, in quanto la Sezione potrà insediarsi nell'attuale Pa-

lazzo di Giustizia, che ne offre ogni possibilità.

Nè preoccupazioni di natura economica sono suscitate dal personale, in quanto non si richiede aumento di organici.

Onorevoli senatori, il disegno di legge che si affida al vostro esame è strutturato in 5 articoli:

con l'articolo 1 si istituisce la Sezione distaccata;

con l'articolo 2 se ne determina la competenza territoriale;

con l'articolo 3 si dispone il distacco di magistrati dalla sede, evitandosi in tal modo qualsiasi problema di copertura della spesa;

con l'articolo 4 si disciplinano le norme esecutive per la devoluzione delle cause in corso;

con l'articolo 5 si conferisce ai capi della Corte la organizzazione dei servizi.

Da tutte le parti politiche sono state presentate proposte di legge per la istituzione di Sezioni staccate di Corti di appello: in Forlì (Corte di appello di Bologna); in Sassari (Corte di appello di Cagliari); in Siracusa (Corte di appello di Catania); in Salerno (Corte di appello di Napoli): proposte di legge all'esame dell'altro ramo del Parlamento. E si è rilevato che in Sicilia vi sono 4 sedi di Corte di appello: in Palermo, Caltanissetta, Catania, Messina. La Lombardia ha 2 sedi di Corte di appello (Milano e Brescia). La Puglia ha 2 sedi di Corte di appello (Bari e Lecce). La Calabria ha la Corte di Catanzaro e la Sezione di Reggio Calabria.

Tale molteplicità di iniziative parlamentari denota come urge il problema della revisione delle circoscrizioni, secondo un opportuno criterio di decentramento, per una più provvida e spedita amministrazione della giustizia.

A questo superiore obiettivo, alle attese delle popolazioni interessate questo disegno di legge si informa.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

È istituita in Pescara una Sezione distaccata della Corte di appello degli Abruzzi, con sede nell'Aquila, e da questa dipendente.

Art. 2.

La Sezione distaccata di Corte di appello di Pescara ha giurisdizione sulle circoscrizioni giudiziarie dei Tribunali di Pescara, Chieti, Lanciano, Vasto.

Art. 3.

Alla Sezione distaccata di cui all'articolo 1 sono destinati:

- a) 1 magistrato di cassazione, con funzione di presidente della Sezione;
- b) 6 magistrati di appello, con le funzioni di consiglieri di Corte di appello;
- c) 1 magistrato di appello con funzione di Procuratore della Repubblica per l'ufficio di Pubblico Ministero.

All'ufficio di cancelleria e segreteria sono distaccati funzionari di cancelleria e di segreteria e subalterni, nel numero occorrente.

Il servizio di ufficiale giudiziario verrà disimpegnato dagli ufficiali giudiziari addetti al Tribunale di Pescara.

Art. 4.

Gli affari civili delle circoscrizioni giudiziarie, di cui all'articolo 2, pendenti dinanzi alla Corte di appello dell'Aquila, sono devoluti di ufficio alla competenza della Sezione distaccata di Pescara, salvo le cause civili già assegnate a sentenza e quelle penali già fissate a dibattimento.

Art. 5.

Il Primo Presidente della Corte di appello degli Abruzzi — di intesa con il Procuratore generale presso la stessa Corte — darà esecuzione alla presente legge con la organizzazione dei relativi servizi, in modo che la Sezione possa iniziare la sua funzione entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.